



INTERVENTO DI ANTONIO TANZA

Vicepresidente nazionale ADUSBEF

DIVENTA LEGGE L'AZIONE COLLETTIVA RISARCITORIA

CURRICULUM

Antonio Renato Tanza è nato a Lecce il 4 giugno 1961 ed è residente a Galatina (LE).

Formazione: Maturità classica, Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Bari discutendo la tesi in diritto penale: "Il millantato credito". **Cariche**

rivestite: Vicepresidente Nazionale di ADUSBEF dal 1999 ad oggi; Componente direttivo Nazionale ADUSBEF dal 1996 ad oggi;

Socio dell' Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) del 1998; Presidente di ADUSBEF Puglia dal 2003; Membro del Consiglio Regionale dei Consumatori ed Utenti (CRCU c/° Regione) dal 2007; Presidente del Collegio dei Probiviri dell'Istituto Pugliese per il Consumo dal 2007. **Esperienze professionali:** nel 1983 -



1984 collabora con il Professore Renato DELL'ANDRO, titolare della cattedra di Diritto Penale presso l'Università degli Studi di Bari e Rettore; nel 1984 si aggiudica la borsa di studio "Achille FEDELE" istituita dal Comune di Galatina, per miglior studente/laureato dell'anno 1983; sin dal 1984 ha svolto la professione di Avvocato, presso lo studio del padre Avv. Corrado; nel 1996 ricopre la carica di delegato regionale per la Puglia dell'Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari e Finanziari, Assicurativi e Postali (A.D.U.S.B.E.F.), con sede a Roma; Nel 1997 è delegato come componente dell'A.D.U.S.B.E.F. nell'Ufficio di Conciliazione e Arbitrato Telecom Italia – Associazioni dei Consumatori e della Commissione Comunale di San Pietro Vernotico per la disciplina degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande; Dal 1999 e tutt'ora, ricopre all'interno dell'A.D.U.S.B.E.F. la carica di Vice Presidente Nazionale ed è membro del Consiglio Direttivo; Nel 1998 ha collaborato con il Prof. Avv. Angelo Bracciodieta titolare della cattedra di Diritto Bancario presso l'Università degli Studi di Lecce; Nel 2003 – 2004 è delegato come componente dell'A.D.U.S.B.E.F. nei tavoli di conciliazione con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Banca Intesa S.p.a. e UniCredit Banca S.p.a.; Nel 2003 ha fondato ADUSBEF Puglia e ne riveste la carica di Presidente; Nel 2007 è divenuto membro del Consiglio Regionale dei Consumatori ed Utenti (CRCU c/° Regione); Nel 2007 è stato eletto Presidente del Collegio dei Probiviri dell'Istituto Pugliese per il Consumo dal 2007. Collabora con numerose riviste, giuridiche e non, dove presta la propria consulenza legale (tra le altre, Famiglia Cristiana, Panorama Economy, Panorama, ecc.). Numerosi i suoi scritti e commenti a sentenze apparsi in diverse

riviste, tra cui: Il Foro Italiano, Altalex.it, I contratti – Ipsoa, Il Sole 24ore. Partecipa a numerosi programmi televisivi (Mi manda Rai tre, Mia economia, Report, Dieci minuti con... ; Matrix, Il Graffio, e vari telegiornali nazionali e regionali) in qualità di consulente legale ed esperto in diritto dei consumatori.

INTERVENTO DI ANTONIO TANZA

Vicepresidente nazionale ADUSBEP

DIVENTA LEGGE L'AZIONE COLLETTIVA RISARCITORIA

Dopo una lunga serie di rinvii, con l' art. 49 della Legge Sviluppo 2009 (L. n. 99 del 23 luglio 2009) entra in vigore nell'ordinamento italiano l'art. 140 bis del Codice del Consumo, divenendo così operativo lo strumento dell'azione collettiva risarcitoria il cui testo originario, introdotto con un intervento normativo contenuto nella Legge finanziaria 2008, viene integralmente sostituito. In tal modo il legislatore ha voluto accogliere le innumerevoli istanze della dottrina e, soprattutto, delle associazioni dei consumatori che da diversi anni sollecitavano l'introduzione di uno strumento processuale capace di tutelare effettivamente le situazioni giuridiche superindividuali nei casi di *mass torts*. Tra l'altro, la necessità di tale intervento era apparsa come ineludibile a seguito dei gravi scandali finanziari (Cirio, Parmalat, Bipop, *bonds* argentini possono essere degli esempi) che hanno scosso fortemente il mercato

interno, tanto da spingere numerosi investitori italiani ad adire direttamente i Tribunali statunitensi attraverso lo strumento della *class action*, ritenuto l'unico in grado di offrire effettiva soddisfazione a tali pretese. Parimenti il ricorso ad azioni risarcitorie individuali si dimostra spesso inadeguato, specialmente nei casi di pretese di importi modesti che, se singolarmente azionate, risulterebbero sconvenienti dal punto di vista del rapporto costi-benefici, sì da disincentivarne la proposizione, lasciando di fatto senza sanzione eventuali comportamenti *contra ius* e vanificando le esigenze di deterrenza e di prevenzione da tali illeciti: una "azione di classe" dovrebbe rendere possibile la gestione collettiva di interessi di natura individuale, quando un rilevante numero di persone risulta danneggiato da un medesimo evento (c.d. *illicito plurioffensivo*). Ne gioverebbe senza dubbio l'economia processuale poiché, con un unico giudizio, il sistema di tutela assorbirebbe migliaia di controversie, con ciò riducendosi l'impatto sulla macchina giudiziaria e con conseguente abbattimento dei relativi oneri difensivi; un'unica decisione in luogo di tante, ancorchè originate da uno stesso fatto illecito, eviterebbe in radice la possibilità di pronunce diverse; quanto, infine, alla efficacia ed alla equità del risultato, un'unica decisione valida per tutte le parti interessate in costanza di illecito assunto con effetti plurioffensivi corrisponde maggiormente agli interessi sia dei consumatori e degli utenti, sia delle imprese coinvolte. Anche sul piano sociale l'azione di gruppo avrebbe gli innegabili vantaggi, da un lato, di garantire l'accesso alla giustizia a quei gruppi di soggetti che si trovano in una situazione di disparità economica rispetto ad una controparte dalla quale lamentano una lesione dei loro diritti e, dall'altro lato, di

tutelare le imprese virtuose che tendono alla soddisfazione dell'utente da quelle che, invece, spregiudicatamente continuano in comportamenti abusivi falsando in tal modo anche le regole della corretta concorrenza. Risulta chiara, dunque, l'opportunità dell'inserimento di strumenti di tutela collettiva anche nel nostro ordinamento giuridico, peraltro già da tempo operanti in numerosi Paesi europei. La scelta del legislatore italiano sull'argomento, così come concretizzatasi nelle disposizioni approvate, non può qui trovare ammirazione né esentare da doverose critiche. Al di là di qualsiasi possibile semplificazione, appaiono evidenti le lacune di una farraginoso disciplina che si cercherà di descrivere molto brevemente. Le nuove disposizioni si applicano agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della legge, confermandosi così la scelta "politica" dell'irretroattività della disciplina con la conseguenza dell'impossibilità di promuovere una azione collettiva per gli illeciti realizzatisi precedentemente. Innanzitutto, l'azione può essere proposta soltanto in alcuni tribunali: la domanda è proposta al tribunale del capoluogo della Regione in cui ha sede l'impresa, con la previsione di qualche accorpamento (Abruzzo, Molise, Umbria e Marche confluiscono su Roma, Calabria e Basilicata si rivolgono a Napoli, Friuli Venezia Giulia e Trentino a Venezia, la Val d'Aosta a Torino). A promuovere l'azione collettiva potrà essere anche il singolo consumatore che aggrega alla sua domanda gli interessi della classe; solo in subordine, e non più in via esclusiva come precedentemente stabilito dalla disciplina contenuta nella Legge Finanziaria 2008, la "class action" potrà essere promossa dalle associazioni di consumatori, questa volta, però, solo su espresso mandato del singolo consumatore. I diritti tutelabili con il

nuovo strumento sono quelli contrattuali di una pluralità di utenti o consumatori che si trovano nella stessa situazione nei confronti della stessa impresa, come avviene, ad esempio, nel caso dei contratti conclusi attraverso la compilazione di moduli o formulari. Potranno anche attivarsi i consumatori finali di un prodotto determinato nei confronti dell'impresa produttrice, come nel caso dei prodotti difettosi e/o pericolosi che danneggiano tutti i compratori. Da ultimo, l'azione collettiva si potrà proporre per ottenere un ristoro dai pregiudizi derivanti ai consumatori dalle "pratiche commerciali scorrette" e dai "comportamenti anticoncorrenziali". Alla prima udienza, il Tribunale valuta l'ammissibilità della domanda e, con ordinanza, fissa i termini e le modalità di pubblicizzazione senza la cui esecuzione la domanda sarà non procedibile. La domanda sarà inammissibile in caso di manifesta infondatezza, di mancata omogeneità dei diritti, di conflitto d'interessi e di incapacità del proponente a curare gli interessi del gruppo rappresentato: in tali casi il proponente potrebbe incorrere anche in una condanna aggravata alle spese, con il rischio che il diritto dedotto non potrà più essere azionato con una nuova domanda. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine per effettuare la pubblicità dovranno essere completate le adesioni la cui funzione principale è quella di rinuncia all'esercizio di una qualsiasi altra azione individuale basata sullo stesso titolo. Scaduto il termine per l'adesione non potrà più essere proposta, naturalmente, una nuova azione di classe contro la stessa impresa per gli stessi fatti già dedotti. In caso di condanna dell'impresa convenuta, la sentenza potrà, in alternativa, stabilire le somme dovute ad ogni consumatore che ha aderito all'azione, ovvero stabilire i criteri in base ai quali dovrà

essere effettuata la liquidazione. Non si rinviene, comunque, una disciplina compiuta tesa a regolare eventuali controlli giudiziari su possibili accordi transattivi collettivi, né vi è menzione di eventuali mezzi di impugnazione. Manca del tutto, inoltre, una qualsivoglia disciplina sulla tutela cautelare. A prescindere dalle evidenti lacune normative e dagli innegabili problemi applicativi, la nuova “azione di classe” non può modificare quel giudizio complessivo, severo e critico, circa la sua inattitudine a fungere da nuovo “generale” strumento teso ad innalzare i livelli di tutela del consumatore. Già l’irretroattività della nuova disciplina nega la possibilità di tutela a tutti coloro i quali sono rimasti vittime dei numerosi scandali, soprattutto in materia bancaria e finanziaria, che hanno fortemente destato l’opinione pubblica e i cui responsabili sono rimasti vergognosamente impuniti: questa scelta costituisce uno schiaffo a migliaia di risparmiatori ed un premio per chi si è reso scientemente colpevole di tali truffe. Inoltre, il fatto che la nuova azione collettiva possa essere attivata anche solo dal singolo consumatore porta con sé il rischio che i veri protagonisti possano diventare gli avvocati dei proponenti, sganciati da qualsivoglia controllo di rappresentatività e che, in alcuni casi, potrebbero essere spinti più dal desiderio di ingenti guadagni che dal diritto di chi rappresentano solo in una sporadica occasione. Non c’è infatti chi non veda l’opportunità che i diritti dei consumatori vengano azionati proprio dalle loro associazioni, garanzia di indipendenza dai poteri forti e da sempre al fianco della “parte debole” dei rapporti economici, non senza difficoltà. Un riconoscimento al valore istituzionale dell’operato delle Associazioni di consumatori era per questi motivi quanto mai

doveroso ed avrebbe sicuramente scongiurato ogni possibilità di utilizzo “abusivo” dell’azione collettiva. La competenza devoluta solo ad alcuni tribunali rende già più difficoltosa la proposizione di un’azione di classe e ciò sicuramente non servirà a creare dei Tribunali “specializzati”: invero si creerà ancora più contenzioso proprio lì dove le pendenze giudiziarie sono ben più numerose disattendendo, di fatto, alle ragioni di economia processuale poste a monte della stessa disciplina. A ciò si aggiunga il rischio che le azioni collettive intraprese possano sconvenientemente sovrapporsi ai procedimenti avviati dalle Authority, come l’Antitrust, dovendosi in tali casi sospendere i giudizi, con conseguente allungamento dei tempi per l’ottenimento di un provvedimento. Ed anche quando al provvedimento si riesca a giungere, esso non potrà contemplare alcun “danno punitivo”, sicché le imprese soccombenti non avranno da temere circa l’inflizione di misure realmente deterrenti al ripetersi di ulteriori illeciti. Il tutto non può che creare solo l’ulteriore sfiducia dei consumatori nella possibilità di una tutela effettiva dalle vessazioni perpetuate a loro danno. L’attuale conformazione dell’istituto, dunque, non sembra idoneo a colmare il deficit di tutela dei consumatori, notoriamente “parti deboli” dei rapporti contrattuali e ancora ultimo anello della “catena del consumo”. Si ottiene piuttosto un rafforzamento delle controparti professionali, sicuramente maggiormente in grado di calcolare il rischio della commissione di un illecito e certamente non indotte a far cessare le condotte potenzialmente lesive. Spetta ora ad una moltitudine generalizzata di avvocati ed a pochi Tribunali (con le loro rispettive già intasate cancellerie) il compito di integrare giurisprudenzialmente le attuali lacune legislative, cercando di

gestire le aspettative di giustizia, auspicandole sempre fondate, dei cittadini consumatori nel difficile rapporto con le imprese.